

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Belgio) — Vaditrans BVBA / Belgische Staat

(Causa C-102/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Trasporti su strada — Periodi di riposo del conducente — Regolamento (CE) n. 561/2006 — Articolo 8, paragrafi 6 e 8 — Possibilità di effettuare i periodi di riposo giornalieri e i periodi di riposo settimanali ridotti in trasferta e a bordo del veicolo — Esclusione dei periodi di riposo settimanale regolari)

(2018/C 072/09)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Vaditrans BVBA

Convenuto: Belgische Staat

Dispositivo

- 1) L'articolo 8, paragrafi 6 e 8, del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, dev'essere interpretato nel senso che un conducente non può effettuare i periodi di riposo settimanali regolari di cui al predetto articolo 8, paragrafo 6, a bordo del proprio veicolo.
- 2) Dall'esame della seconda questione non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento n. 561/2006 alla luce del principio di legalità in materia penale come sancito all'articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU C 165 del 10.5.2016.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Oviedo — Spagna) — Margarita Isabel Vega González / Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias

(Causa C-158/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 4 — Principio di non discriminazione — Nozione di «condizioni di impiego» — Collocamento nella posizione amministrativa di aspettativa per incarichi particolari — Normativa nazionale che prevede la concessione di un'aspettativa per incarichi particolari in caso di elezione a cariche pubbliche ai soli funzionari di ruolo, ad esclusione dei funzionari ad interim)

(2018/C 072/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Oviedo

Parti

Ricorrente: Margarita Isabel Vega González

Convenuta: Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias

Dispositivo

- 1) *La clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che la nozione di «condizioni di impiego», di cui a tale disposizione, ricomprende il diritto, per un lavoratore che sia stato eletto a una funzione parlamentare, di beneficiare di un'aspettativa speciale, prevista dalla normativa nazionale, in forza della quale il rapporto di lavoro è sospeso, in modo tale per cui la conservazione del posto di tale lavoratore e il suo diritto all'avanzamento di carriera sono garantiti fino allo scadere del suo mandato parlamentare.*
- 2) *La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura in allegato alla direttiva 1999/70 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale escluda in modo assoluto la concessione a un lavoratore a tempo determinato, al fine di esercitare un mandato politico, di un'aspettativa in forza della quale il rapporto di lavoro è sospeso fino alla reintegrazione di tale lavoratore allo scadere di detto mandato, mentre tale diritto è riconosciuto ai lavoratori a tempo indeterminato.*

⁽¹⁾ GU C 211 del 13.6.2016.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA / Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

(Causa C-178/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici di lavori — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 45, paragrafi 2 e 3 — Condizioni di esclusione dalla partecipazione all'appalto pubblico — Dichiarazione relativa all'assenza di sentenze definitive di condanna a carico degli ex amministratori della società offerente — Condotta penalmente rilevante di un ex amministratore — Condanna penale — Dissociazione completa ed effettiva dell'impresa offerente rispetto a tale amministratore — Prova — Valutazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice dei requisiti di tale obbligo)

(2018/C 072/11)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrenti: Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA

Resistenti: Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Nei confronti di: Società Italiana per Condotte d'Acqua SpA, Inso Sistemi per le Infrastrutture Sociali SpA